



Bruxelles, 7 febbraio 2006 (17.02)
(OR. fr)

SN 1435/06

Progetto provvisorio

Direttiva-quadro europea sui servizi di interesse generale

Preambolo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI,

Visto il Trattato costitutivo della Comunità Europea, e, in particolare, i suoi articoli 16, 86, 95, 295 e 308,

Visto il progetto di Trattato con il quale si stabilisce una Costituzione per l'Europa e, in particolare, l'articolo III-122,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Comitato Economico e Sociale Europeo,

Visto il parere del Comitato delle Regioni,

Conformemente al procedimento stabilito dall'articolo 251 del Trattato costitutivo della Comunità Europea,

Considerando che:

(1) L'articolo 16 del Trattato riconosce il posto che i servizi di interesse economico generale occupano tra i valori comuni dell'Unione, così come il ruolo che gli stessi svolgono nella promozione della coesione sociale e territoriale dell'Unione. Questi servizi contribuiscono, infatti, ai principali obiettivi che caratterizzano la missione affidata alla Comunità e che sono enunciati dall'articolo 2 del Trattato: uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un livello di occupazione e protezione sociale elevato, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un livello elevato di protezione e di miglioramento della qualità dell'ambiente, l'aumento del livello e della qualità di vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri.

(2) L'articolo 16 del Trattato d'altra parte assegna chiaramente alla Comunità Europea e agli Stati membri, la comune responsabilità di vegliare, ciascuno nei limiti delle proprie rispettive competenze, al buon funzionamento dei servizi di interesse economico generale, sulla base dei principi e delle condizioni che permettono loro di portare a termine la loro missione.

(3) La dichiarazione n.° 13, allegata al Trattato di Amsterdam, precisa che l'articolo 16 del Trattato deve applicarsi «*nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, per quanto riguarda, tra le altre cose, i principi di parità di trattamento, qualità e continuità di questi servizi*».

(4) Pertanto, per delimitare e completare correttamente questa giurisprudenza, e rispondere così alle prescrizioni dell'articolo 16 del Trattato, è necessario, per motivi di sicurezza giuridica sia delle imprese che si occupano della gestione di servizi di interesse economico generale che per tutti i cittadini e residenti che ne beneficiano, consolidare e precisare, nella presente Direttiva, i principi generali e le condizioni comuni per il buon funzionamento di tali servizi.

(5) Questo lavoro di consolidamento e precisione è particolarmente necessario dal momento che si tratta di contribuire al rafforzamento del diritto di tutti ad accedere ai servizi di interesse economico generale, come proclama l'articolo 36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in particolare in nome del principio di solidarietà e, più in generale, nell'intento costante di rispettare l'insieme dei diritti e delle libertà sanciti dalla suddetta Carta.

(6) L'adozione della presente Direttiva è inoltre necessaria per la sempre maggiore diversità dei testi di Diritto derivato relativi alla liberalizzazione dei servizi di interesse economico generale e alla armonizzazione del quadro giuridico dei loro interventi, che non fanno sempre riferimento a concetti comuni o di portata equivalente, la qual cosa rischia di ostacolare lo svolgimento della missione delle imprese incaricate della gestione dei suddetti servizi.

(7) La presente Direttiva risponde infine all'intenzione di completare l'applicazione, ai servizi di interesse economico generale, delle norme del mercato interno e della concorrenza, attraverso regole comuni che garantiscano la tutela dell'interesse generale e il soddisfacimento dei beneficiari dei suddetti servizi, in qualità di utenti e consumatori. La presente Direttiva avrà così i suoi effetti, alla lettera o rispettandone lo spirito, nella piena applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato, che ricorda che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono soggette alle norme del Trattato, in particolare alle regole della concorrenza, sempre che ciò “*non impedisca l'adempimento, di fatto o di diritto, della missione specifica ad esse affidata*”. A tal riguardo, è necessario ricordare che l'obiettivo di questa disposizione, come l'ha ricordato la Corte di Giustizia, è quello di “*contemperare l'interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, come strumento di politica economica o sociale, con l'interesse della Comunità all'osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell'unità del mercato comune*” e le sue condizioni di applicazione puntano a permettere alle imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale di svolgere la propria missione particolare, senza ostacoli, di fatto né di diritto, derivanti dalle norme del Trattato e senza che ciò pregiudichi lo sviluppo degli scambi, contro gli interessi della Comunità.

(8) Alternativa 1 (cf. Definizione all'articolo 3): La presente Direttiva si applica solamente ai servizi di interesse economico generale, vale a dire si riferisce esclusivamente alle attività economiche esercitate nelle condizioni di mercato e per le quali gli Stati membri hanno definito degli obblighi di servizio pubblico per soddisfare obiettivi di interesse generale. Pertanto, la presente Direttiva non si applica a quei servizi di interesse generale che non abbiano carattere economico.

(8) *Alternativa 2 (cf. Definizione all'articolo 3)*: La presente Direttiva si applica ad ogni autorità pubblica o ente delegato da una autorità pubblica quando questa intende definire obblighi di servizio pubblico per lo svolgimento di missioni specifiche che possono essere affidate a una impresa che gestisce un servizio di interesse economico generale, ai sensi degli articoli 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato.

(9) La presente Direttiva si applica facendo salvi gli strumenti del Diritto comunitario di carattere settoriale che enunciano già regole applicabili ai servizi d'interesse economico generale per tenere conto delle specificità dei settori interessati. Pertanto, la presente Direttiva punta a rendere obbligatoria un'analisi previa d'impatto, in merito alle sue disposizioni sul funzionamento dei servizi d'interesse economico generale, per ciascuna delle proposte della Commissione che puntano a modificare uno di questi strumenti settoriali o a crearne di nuovi nell'ambito dei servizi d'interesse economico generale.

(10) La presente Direttiva non anticipa nessun giudizio sul livello pertinente di regolazione dei servizi d'interesse economico generale, nel rispetto della ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità europea e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del Trattato. A tale riguardo e, come ricordato dal giudice comunitario, *"gli Stati membri dispongono di un ampio potere di valutazione per quanto riguarda la definizione di ciò che gli stessi considerano servizi di interesse economico generale"*: una tale definizione non può certo essere messa in discussione dal Diritto comunitario, se non in caso di errore manifesto. Deve intendersi che questo margine di valutazione si riferisce allo stesso tempo alla definizione dei servizi d'interesse economico generale da parte degli Stati membri e al modo in cui si assegnano i suddetti servizi. A questo proposito è opportuno ricordare i termini della giurisprudenza comunitaria, secondo i quali *«non si evince dal testo dell'articolo 86, paragrafo 2, CE, né dalla giurisprudenza relativa a tale disposizione che una missione di interesse generale possa essere affidata a un operatore solamente attraverso una procedura di appalto pubblico»*.

(11) La presente Direttiva si applica nel rispetto dell'articolo 295 del Trattato, in quanto non presuppone il carattere pubblico o privato del modo di gestione dei servizi di interesse economico generale, né incita gli Stati membri a liberalizzare tali servizi. Con questo spirito, la presente Direttiva punta a favorire le forme più diverse di gestione e di associazione tra le autorità pubbliche, sia a livello nazionale che locale, gli operatori responsabili di questi servizi, le parti sociali, così come gli utenti e consumatori, nel rispetto della competenza degli Stati membri di fornire e far prestare tali servizi.

(12) Al fine di permettere ai servizi d'interesse economico generale di svolgere la loro missione in condizioni di fattibilità economica, la presente Direttiva punta a fissare delle esigenze minime e comuni di finanziamento dei servizi stessi, nel rispetto del principio di trasparenza, delle regole relative agli aiuti di Stato e della competenza degli Stati membri in materia di finanziamento di tali servizi.

(13) Contribuendo all'applicazione delle priorità dell'azione comunitaria che punta a "legiferare meglio" e a rendere sempre più competitive le economie degli Stati membri, la presente Direttiva intende migliorare i meccanismi di valutazione e controllo dei risultati dei servizi di interesse

economico generale, in particolare riguardo ai principi comuni e le condizioni di funzionamento, per altro definiti dalla Direttiva e nell'intento costante di rafforzare la qualità del servizio reso ai cittadini e all'insieme degli utenti. La procedura di valutazione prevista a tal fine può servire da base per l'elaborazione di standard comunitari di qualità, applicabili ai servizi d'interesse economico generale le cui attività hanno un impatto sullo sviluppo degli scambi tra gli Stati membri.

(...?....)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente Direttiva stabilisce i principi generali e le condizioni appropriate per permettere il buon funzionamento dei servizi di interesse economico generale nel mercato interno, contribuendo così ad un accesso equo e a un livello di qualità elevato per tutti coloro che ne beneficiano e a una maggiore sicurezza giuridica per le imprese incaricate della gestione di tali servizi.
2. I principi e le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si riferiscono in particolare alle norme di utilizzazione, gestione, controllo, valutazione e finanziamento dei servizi di interesse economico generale.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Alternativa 1: La presente Direttiva si applica ai servizi di interesse economico generale in quanto attività economiche esercitate nelle condizioni di mercato e per le quali gli Stati membri o la Comunità europea hanno definito degli obblighi di servizio pubblico per soddisfare degli obiettivi di interesse generale.

Alternativa 2: La presente Direttiva si applica ai servizi di interesse economico generale in quanto servizi di natura economica che gli Stati membri o la Comunità europea sottopongono a obblighi specifici di servizio pubblico, in virtù di un criterio di interesse generale.

2. Alternativa 1: La presente Direttiva non si applica ai servizi di interesse generale in quanto attività che non presentano carattere economico, nella misura in cui si applichino prerogative tipiche del potere pubblico o funzioni di carattere esclusivamente sociale che non possono esercitarsi in condizioni di mercato.

Alternativa 2: La presente Direttiva non si applica ai servizi di interesse generale non commerciali, comprese in particolare le prerogative delle autorità pubbliche, la protezione sociale e i sistemi sanitari nazionali.

Articolo 3 – Chiarimento del concetto di servizi di interesse generale e di servizi di interesse economico generale

Alternativa 1:

1. Ai fini della presente Direttiva quadro, il termine "servizio di interesse economico generale" si applica a tutti i servizi che rispondano alla definizione e alle condizioni seguenti.
2. Un servizio di interesse economico generale è un servizio dal carattere essenzialmente industriale o commerciale fornito, nell'interesse generale, ai cittadini o a una parte degli stessi da:
 - a) una impresa che faccia parte di un'autorità statale,
 - b) una impresa di proprietà di un'autorità statale o controllata dalla stessa, o
 - c) un'altra entità giuridica

alla quale si impongano obblighi di servizio pubblico attraverso un atto legislativo, un contratto o un altro atto ufficiale dell'autorità statale competente.

3. Spetta all'autorità pubblica competente a livello, nazionale, regionale o locale, secondo i casi, stabilire se un servizio particolare sia un servizio d'interesse economico generale, conformemente ai criteri appena enunciati.
4. I servizi che non abbiano carattere essenzialmente industriale o commerciale, ma rispondano, per tutti gli altri aspetti, alla definizione di servizio d'interesse economico generale di cui sopra, restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente Direttiva quadro, eccezion fatta per quelli a cui fanno riferimento i paragrafi 7 e 8. A tali servizi si applicherà il termine "servizi non commerciali".
5. Il carattere essenzialmente industriale o commerciale di un servizio si determinerà conformemente alla definizione data dall'Articolo 49 del Trattato costitutivo della Comunità Europea. In merito a questa definizione, spetta all'autorità pubblica competente stabilire se un servizio sia un servizio d'interesse economico generale o un servizio non commerciale.
6. Per «obblighi di servizio pubblico» si intendono le esigenze particolari imposte al fornitore del servizio da parte delle autorità governative, al fine di vegliare affinché siano perseguiti gli obiettivi di interesse generale richiesti.
7. Un ente giuridico che fornisca un servizio non commerciale che possa tuttavia interpretarsi come un servizio di carattere economico, è tenuto a rispettare le norme del Trattato relative alla concorrenza e agli aiuti di Stato, nonché alla compatibilità con il mercato comune, salvo che si possa dimostrare chiaramente il contrario sulla base di elementi di fatto di un caso particolare. Inoltre si considera che tali servizi non incidano negativamente sullo sviluppo del commercio.

8. Un servizio non commerciale non può in nessun caso ricevere un trattamento meno favorevole, nella applicazione delle norme del Trattato, rispetto a un servizio di interesse economico generale previsto dalla presente Legge quadro. Se un servizio non commerciale fosse oggetto di un trattamento meno favorevole, tale servizio sarebbe considerato un servizio di interesse economico generale come previsto dalla presente Legge quadro, nella misura necessaria a tal fine.

Alternativa 2:

1. Servizi di interesse economico generale: i servizi espressamente definiti come tali dagli Stati membri e che partecipano a un mercato, essendo oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico imposti dalle autorità pubbliche.
2. Servizi di interesse generale: i servizi espressamente definiti come tali dagli Stati membri e che corrispondano ad attività proprie delle autorità pubbliche, non lucrative o di carattere esclusivamente sociale o che, per loro stessa natura o per il loro fine concreto, non possano esercitarsi in condizioni normali di mercato, motivo per cui si vedono imporre obblighi di servizio pubblico da parte degli Stati membri.

Alternativa 3:

1. Servizi di interesse economico generale: i servizi di carattere economico che gli Stati membri o la Comunità sottopongono a obblighi specifici di servizio pubblico, in virtù di un criterio d'interesse generale.
2. Servizi di interesse generale: i servizi commerciali e non commerciali che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e sottopongono a obblighi specifici di servizio pubblico.

Articolo 4 – Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

1. L'applicazione della presente Direttiva non esclude l'applicazione delle disposizioni degli altri strumenti comunitari riguardanti i servizi di interesse economico generale che le suddette disposizioni reggono.
2. Il carattere orizzontale delle disposizioni della Direttiva non preclude l'adozione di altre disposizioni comunitarie più specifiche adattate a certi settori o a certi servizi di interesse economico generale.

Articolo 5 – Definizioni e principi

1. **Universalità**

Alternativa 1:

Il servizio deve essere accessibile a tutti, senza alcuna distinzione di situazione, in particolare, territoriale.

L'autorità pubblica responsabile deve definire le condizioni concrete di applicazione di questo principio –esigenza di sussidiarietà – e attivare i dispositivi che permettano di garantirne il rispetto.

Nel caso in cui fosse fisicamente impossibile garantire la fornitura del servizio, l'autorità pubblica deve cercare soluzioni sostitutive che permettano di soddisfare, nella misura del possibile, il bisogno dell'utente.

Alternativa 2:

Un servizio si definisce universale quando è accessibile a tutti, senza alcuna distinzione, soprattutto territoriale.

2. **Continuità**

Alternativa 1:

Il servizio è fornito all'utente con continuità.

Per continuità si intende un'offerta che permetta all'utente di usufruire di un servizio nel momento in cui ne esprime il bisogno, nella misura in cui il costo per soddisfare tale bisogno non sia smisurato rispetto al costo medio del servizio.

Le regole della continuità sono definite dall'ente pubblico responsabile del servizio, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Spetterà allo stesso ente pubblico applicare le disposizioni che permettano di garantire il rispetto di tale principio.

Alternativa 2:

Per continuità si intende un'offerta che permetta all'utente di usufruire di un servizio nel momento in cui ne esprime il bisogno,

3. **Uguaglianza**

Alternativa 1:

Gli utenti devono essere trattati in modo equo e paritario, vale a dire che l'operatore deve assicurare parità di trattamento agli utenti che si trovino in una stessa situazione rispetto al servizio, sia per la propria situazione personale – ubicazione, condizione sociale, familiare

o personale-, che per il proprio bisogno di accedere al servizio: gli utenti prigionieri non potranno essere svantaggiati rispetto agli utenti non prigionieri.
Spetta all'autorità pubblica responsabile definire le condizioni di applicazione e rispetto di questo principio.

Alternativa 2:

Significa che gli utenti sono trattati in modo equo e paritario;

4. **Qualità**

Alternativa 1:

Il servizio deve essere fornito agli utenti rispettando gli standard comunemente accettati di qualità ottimale della prestazione. Questi standard sono quelli del livello di vita europeo. Le autorità nazionali, regionali o locali, a seconda dei casi, provvederanno a porre in essere eventuali adattamenti di tali standard che la loro situazione richieda.

Alternativa 2:

Riguarda gli standard comunemente accettati di qualità ottimale della prestazione;

5. **Accessibilità**

Alternativa 1:

Il servizio è fornito agli utenti in condizioni economiche tali da far sì che la grande maggioranza degli stessi non debba trovarsi nell'impossibilità finanziaria di potervi accedere. Se necessario, questa capacità finanziaria sarà facilitata da meccanismi di perequazione o di solidarietà.

Tali meccanismi sono stabiliti per i servizi essenziali, in modo da garantire a tutti l'accesso a una quantità minima di tali servizi.

Spetta a ciascuna autorità pubblica mettere in atto i meccanismi di perequazione o di solidarietà necessari per garantire l'accessibilità e la fornitura certa dei servizi essenziali.

Se la creazione del meccanismo di perequazione richiedesse il ricorso a delle imprese, l'assegnazione del diritto corrispondente avverrà nel rispetto dei principi e delle norme del Trattato.

L'Unione elabora e tiene aggiornata una carta dei servizi essenziali.

Alternativa 2:

Le condizioni economiche permettono a tutti gli utenti di accedere al servizio;

6. **Efficacia**

Alternativa 1:

Il servizio è fornito con la maggior efficacia possibile, utilizzando le tecnologie, le tecniche, i sistemi di elaborazione più evoluti. L'ente pubblico responsabile garantisce la capacità di trasformazione richiesta dall'evoluzione delle tecnologie. Lo stesso ha diritto di sostituire prestazioni preesistenti con una tecnologia o un servizio che diano migliori risultati, sempre che il bisogno dell'utente continui ad essere soddisfatto, in condizioni più economiche e senza che la qualità del servizio ne risulti significativamente alterata.

L'efficienza della fornitura dei servizi di interesse generale partecipa della dinamizzazione dell'industria europea dei servizi e contribuisce al perseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di sviluppo economico e occupazione.

Alternativa 2:

La maggior efficacia possibile implica il ricorso alle tecnologie più evolute;

7. **Obblighi di servizio pubblico**

Alternativa 1:

L'operatore di un servizio di interesse generale è soggetto a degli obblighi di servizio pubblico:

Parità di accesso e di trattamento

Universalità

Continuità

Qualità

Accessibilità

Efficacia

Che gli sono imposti dall'autorità competente. Tali obblighi di servizio pubblico sono specificati nella carta o contratto dell'operatore.

Questi ha l'obbligo di rispettarli. Di ciò deve rendere conto all'ente pubblico responsabile e, attraverso lo stesso, agli utenti.

Alternativa 2:

Agli operatori sarà imposto un obbligo di servizio pubblico, definito da una autorità pubblica, in materia di:

Parità di accesso e di trattamento

Universalità

Continuità

Qualità

Accessibilità

Efficacia

8. **Acquisto pubblica**

Alternativa 1:

Per acquisto pubblica si intende ogni acquisizione di beni, servizi o forniture, attraverso una persona pubblica o una persona che si trovi sotto il controllo di una persona pubblica, senza che tale acquisto pubblico attribuisca al fornitore una responsabilità nell'esecuzione del servizio di interesse generale.

I mezzi attraverso i quali le persone pubbliche e le persone che si trovano sotto il controllo di un'autorità pubblica procedono a tali acquisizioni sono stabiliti dalla Direttiva generale sugli appalti pubblici.

Alternativa 2:

Per acquisto pubblico si intende ogni acquisizione di beni, servizi o forniture, attraverso una persona pubblica o una persona che si trovi sotto il controllo di una persona pubblica;

9. **Contratto di servizio pubblico**

Alternativa 1:

Per contratto di servizio pubblico si intende ogni contratto in virtù del quale un ente incaricato di un servizio di interesse generale affida a terzi l'esecuzione di una parte della missione di servizio pubblico che gli è stata assegnata, esecuzione che si traduce in un rapporto diretto tra l'utente e l'operatore.

Le deleghe di servizio pubblico, determinati contratti pubblici, alcuni contratti statali, determinati partenariati pubblico-privato, sono contratti di servizio pubblico.

I contratti di servizio pubblico si concludono nel rispetto dei principi comunitari di libero accesso, libera concorrenza e non discriminazione. Regole specifiche possono essere definite a livello comunitario al fine di garantire il rispetto dei suddetti principi.

Alternativa 2:

Per contratto di servizio pubblico si intende ogni contratto in virtù del quale un ente incaricato di un servizio di interesse economico generale affida a terzi l'esecuzione di una missione di servizio pubblico che gli è stata assegnata, o di una parte della stessa;

10. **Struttura integrata o interna**

Alternativa 1:

Per «struttura interna» si intende il fatto che una struttura pubblica assumi i servizi di interesse generale con i propri mezzi o eserciti su un'altra struttura, distinta, un controllo tale da impedire a qualunque altra impresa o socio, seppur partecipe del capitale, di imporre una decisione senza la piena e totale approvazione dell'ente pubblico che risulti essere il principale azionario.

Una struttura interna implica la partecipazione maggioritaria di un solo ente pubblico al capitale, per almeno il 67 % , l'assenza di diritti speciali per gli azionisti minoritari, il controllo maggioritario degli organi con potere decisionale e la nomina dell'autorità con funzione esecutiva o decisoria della struttura integrata da parte dell'ente pubblico.

Per un ente pubblico, la scelta di affidare a una struttura integrata l'esercizio di una missione di interesse generale è assolutamente libera, senza l'obbligo di rispettare il principio della libera concorrenza; qualunque tipo di contratto concluso dalla struttura interna dovrà rispettare le norme comunitarie sulla pubblicità e la concorrenza, in particolare la Direttiva generale sugli appalti pubblici nonché le disposizioni comunitarie relative ai contratti di servizio pubblico.

Alternativa 2:

Per «struttura integrata o interna» si intende il fatto che una struttura pubblica eserciti su un operatore un controllo tale da impedire a qualunque altra impresa o socio, seppur partecipe del capitale, di imporre una decisione senza la piena e totale approvazione dell'ente pubblico che ne è il principale azionario. Una struttura interna implica la partecipazione maggioritaria al capitale, per almeno il 67 %.

11. Partenariato pubblico - privato

Alternativa 1:

Per partenariato pubblico-privato, si intendono formule attraverso le quali una persona pubblica affida a una impresa l'incarico di costruire o creare attrezzature o beni immateriali, di finanziarli e farsi carico di un certo numero di funzioni, in cambio di una retribuzione pagata a scadenze regolari da parte dell'ente pubblico. Il socio dell'ente potrà, con le attrezzature in questione, ottenere entrate accessorie.

Può anche considerarsi partenariato pubblico-privato ogni tipo di formula in cui aziende private partecipino alla gestione di strutture pubbliche. In tal senso, l'espressione comprende anche i contratti di servizio pubblico.

Alternativa 2:

Per partenariato pubblico-privato, si intende ogni tipo di formula che unisca capitali pubblici e privati.

12. Livello delle soglie

L'Unione definisce delle soglie di applicazione degli obblighi di pubblicità e concorrenza dei contratti di ogni genere da parte degli enti pubblici, per la prestazione di servizi di interesse generale.

Il livello delle soglie della concorrenza comunitaria è calcolato in funzione dell'impatto dei diversi contratti sul mercato interno.

Essi condizionano l'applicazione delle norme comunitarie.

Non dispensano la struttura interessata, anche al di sotto di tali soglie, dal rispettare i principi essenziali sulla concorrenza sanciti dal Trattato.

13. **Valutazione**

La valutazione dei servizi di interesse economico generale si riferisce a funzioni e obiettivi economici, sociali, territoriali e temporali assegnati.

CAPITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Articolo 6 – Relazioni con alcune norme del mercato interno

L'applicazione delle disposizioni del presente Capitolo punta a permettere alle imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale di portare a termine la particolare missione che gli è stata affidata, nel rispetto delle norme del Trattato, in particolare delle norme relative al mercato interno e alla concorrenza, quando queste ultime non ostacolano, di fatto o di diritto, tale missione e lo sviluppo degli scambi non ne risulti o rischi di risultarne colpito in modo contrario all'interesse della Comunità.

Articolo 7 – Remunerazione degli obblighi di servizio pubblico e aiuti di Stato

1. Quando un'autorità governativa paga una impresa che presta un servizio di interesse economico generale, questa remunerazione non costituisce un aiuto di Stato, sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) che l'impresa beneficiaria assuma gli obblighi di servizio pubblico impostigli da una autorità governativa attraverso un atto legislativo, un contratto o un altro atto ufficiale;
 - b) che la base o il modo di calcolare la remunerazione sia stata(o) previamente stabilita(o);
 - c) che la remunerazione non superi la quantità necessaria per coprire una parte o la totalità del costo che suppone l'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico di cui il servizio di interesse economico generale è responsabile, tenendo conto delle entrate corrispondenti e di un guadagno ragionevole.
2. Ogni servizio di interesse economico generale che percepisce una indennità di servizio pubblico, conformemente al presente Articolo, rispetta le prescrizioni legislative e professionali nazionali o europee applicabili in materia di rendiconto e trasparenza.

Articolo 8 - Principi comuni di gestione

1. Le autorità pubbliche competenti possono, conformemente al diritto europeo, decidere di organizzare la fornitura dei servizi di interesse economico generale mediante una struttura interna, o attraverso un contratto con una impresa pubblica o privata. I servizi di interesse economico generale possono inoltre essere forniti da un partenariato pubblico-privato. I contratti con le imprese e i contratti o concessioni che istituiscono un partenariato pubblico-privato sono temporanei e coprono solamente un periodo di tempo determinato.

2. Quando delle aziende o dei partenariati pubblico-privato sono scelti nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, i criteri di selezione devono essere chiari e oggettivi. La priorità può essere data a dei criteri di selezione basati sulla qualità, in particolare criteri sociali, ambientali e territoriali.
3. Gli appalti pubblici relativi ai servizi di interesse economico generale rispettano la Carta europea dei Diritti fondamentali e la Convenzione n.° 94 dell'OIL, e prevedono delle clausole che garantiscono ai lavoratori interessati condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle stabilite per un lavoro della stessa natura nella zona in cui si realizzano i lavori.
4. Quando una autorità pubblica cede, per contratto o con altro mezzo, una missione di fornitura di servizi, soggetta ad obblighi di servizio pubblico, a un ente giuridico di sua proprietà o che sia sotto il suo controllo e che risponde alle condizioni qui di seguito enunciate, questa cessione non può considerarsi un'offerta di pubblico appalto né una transazione ai fini della legislazione relativa agli appalti pubblici. Pertanto, l'autorità non è tenuta ad annunciare il servizio né a lanciare un avviso di gara d'appalto prima della suddetta cessione.
5. Si ritiene che una autorità pubblica detenga un ente giuridico quando è titolare, direttamente o attraverso un altro ente di sua proprietà, del 67 % dei diritti sociali.
6. Quando l'ente giuridico non è detenuto al 100% da un'autorità pubblica, si considera che questa autorità controlla l'ente giuridico se, in virtù dei propri diritti sociali e tenendo conto dei diritti di tutti i comproprietari che possiede o controlla, dispone di fatto e di diritto del potere di controllare effettivamente detta entità e, pertanto, di determinare tutte le necessarie decisioni strategiche e pratiche.
7. Le condizioni a cui si fa riferimento al paragrafo 4 sono le seguenti:

Alternativa 1:

- a) che l'ente giuridico cessionario della missione esercita la maggior parte delle sue attività con l'autorità o le autorità che la detengono o la controllano e, all'occorrenza, con altre autorità che abbiano siglato un accordo di cooperazione tra municipi o dello stesso tipo con l'autorità o le autorità che la detengono o la controllano;
- b) che la cessione in questione sia prevista per un periodo di tempo determinato che sia ragionevole in qualsiasi circostanza, in merito alla natura della missione, agli interessi degli utenti, così come alla natura e alla portata di ogni investimento e al suo periodo di ammortamento;
- c) nel caso di un'autorità che controlli l'ente giuridico senza detenerla, che un eventuale comproprietario privato sia stato selezionato seguendo una procedura trasparente;
- d) le disposizioni del presente Articolo si applicano mutatis mutandis alla cessione di ogni missione, nel quadro di accordi intercomunali formalizzati o di altri accordi equivalenti tra autorità, da parte di un gruppo di autorità competenti (tra queste, ogni ente giuridico creato o detenuto dalle stesse, ai fini degli accordi) a un ente giuridico che tali autorità detengano o controllino in modo congiunto.

Alternativa 2:

- a) Il fornitore del servizio di interesse economico generale deve garantire degli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio, previamente stabiliti dalle autorità pubbliche. Gli standard generali rappresentano degli obiettivi di qualità che si riferiscono al servizio prestato in modo generale. Gli standard specifici si riferiscono alla qualità di ogni servizio fornito all'utente, che potrà verificarne la conformità. Il rispetto degli standard generali e specifici non può essere soggetto a condizioni. Ci potranno essere deroghe agli standard generali e specifici solamente nel caso in cui l'utente del servizio ritenga che la qualità del servizio sia migliore. Il fornitore del servizio deve adottare un piano in cui specifichi le misure da mettere in atto per migliorare progressivamente gli standard di fornitura;
 - b) il fornitore del servizio di interesse economico generale deve rispettare il principio di parità di diritti degli utenti. Le regole che reggono i rapporti tra l'utente e il fornitore del servizio devono essere uguali per tutti gli utenti. Non potranno esistere condizioni di fornitura del servizio diverse in base al sesso, la razza, la lingua, la religione o le opinioni politiche dell'utente;
 - c) il fornitore del servizio di interesse economico generale deve garantire la parità di trattamento degli utenti del servizio, sia nelle diverse zone geografiche dell'appalto in questione, anche nel caso di zone di difficile accesso per il fornitore, che tra diverse categorie e gruppi di utenti;
 - d) il fornitore del servizio di interesse economico generale è tenuto a garantire la fornitura del servizio senza interruzione. La fornitura del servizio non può essere interrotta per nessun motivo, neanche se l'utente è in ritardo con i pagamenti. L'obbligo di continuità della fornitura del servizio deve essere compatibile con il diritto di sciopero dei lavoratori e con le altre disposizioni degli Stati membri che tutelano i diritti dei lavoratori. Particolari condizioni di fornitura del servizio possono essere previste nel caso in cui l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini possano essere minacciati. Il fornitore del servizio di interesse economico generale deve adottare misure specifiche per garantire le forniture necessarie di fattori di produzione in modo da fornire il servizio senza interruzione.
8. Ogni autorità nazionale, locale o regionale competente può decidere di effettuare essa stessa delle prestazioni di servizi di interesse economico generale o affidare direttamente l'appalto di prestazione di servizi pubblici di questo settore a un fornitore interno, sempre che il fornitore interno e tutti gli altri fornitori, sui quali il fornitore interno esercita un'influenza seppur minima, eseguano questi servizi essenzialmente nell'ambito di competenza dell'autorità e non partecipino a nessuna gara d'appalto al di fuori dell'ambito di competenza dell'autorità.
9. Ogni autorità nazionale, locale o regionale competente può autorizzare la prestazione di servizi di interesse economico generale attraverso un trasferimento di diritti esclusivi, sempre che il fornitore si assuma il rischio economico della realizzazione del compito.

10. Sulla base degli obblighi di servizio pubblico e delle altre condizioni di fornitura predeterminate dalle autorità pubbliche, il fornitore del servizio di interesse economico generale elaborerà un piano di gestione economico-finanziaria che presenterà alle autorità pubbliche. Il piano di gestione economico-finanziaria indicherà in modo chiaro e analitico il costo globale e quello unitario della fornitura del servizio, così come le entrate globali e unitarie, sulla base di un tariffario che deve elaborare il fornitore del servizio di interesse economico generale tenendo conto di un rendimento ragionevole del capitale investito.
11. Il fornitore del servizio di interesse economico generale deve presentare un rapporto nel quale spieghi come intende soddisfare le norme generali e specifiche di qualità. Il suddetto rapporto deve precisare gli indici da utilizzare per misurare e valutare i risultati ottenuti e per confrontarli con gli obiettivi previsti.
12. Se la autorità pubblica esige che il servizio di interesse economico generale sia offerto a un prezzo ragionevole al fine di garantirne un accesso universale, può richiedere un esame del tariffario proposto dal fornitore del servizio, indicando chiaramente le fonti di finanziamento delle spese globali di gestione, così come le sovvenzioni che concederà l'autorità pubblica.
13. Il prezzo del servizio di interesse economico generale deve essere uniforme per tutte le categorie di utenti individuate dalla autorità pubblica. Tuttavia, è possibile stabilire prezzi differenziati al fine di rendere accessibile il servizio a gruppi di utenti svantaggiati o a utenti bisognosi. Il piano di gestione economico-finanziaria elaborato dal fornitore del servizio di interesse economico generale deve indicare chiaramente le condizioni particolari applicabili agli utenti svantaggiati o a utenti bisognosi.
14. Se l'attività di gestione delle reti o degli attivi dedicati alla fornitura di un servizio di interesse economico generale è separata dalla fornitura del servizio, l'autorità pubblica deve prevedere misure atte a garantire l'accesso dell'insieme dei fornitori del servizio di interesse economico generale a tali reti e attivi.

CAPITOLO III – RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Articolo 9 – Attribuzione delle competenze e livello di regolazione

1. L'Unione Europea e gli Stati membri vegliano, nei loro rispettivi ambiti di competenza, affinché i servizi di interesse economico generale operino sulla base dei principi e delle condizioni, economiche e finanziarie in particolare, che permettono di svolgere le loro missioni.
2. L'Unione Europea e gli Stati membri, nell'ambito della rispettiva responsabilità, assicurano:
 - che le autorità pubbliche competenti tengano debitamente conto della presente Direttiva al momento di definire e organizzare i loro servizi di interesse economico generale;

- che i servizi di interesse economico generale siano oggetto di sufficiente finanziamento e controllo,
 - che la qualità e il buon funzionamento dei servizi di interesse economico generale siano valutati in consultazione con i rappresentanti nazionali del fornitore, degli utenti e delle parti sociali;
 - che le competenze in materia di controllo e supervisione previste dalla legislazione nazionale nei confronti del fornitore e delle attività interessate si esercitino anche quando un servizio è fornito in un altro Stato membro;
 - che i fornitori trasmettano alle loro autorità competenti tutte le informazioni necessarie per il controllo delle loro attività;
 - che i rapporti di valutazione siano trasmessi alla Commissione Europea e all'Osservatorio europeo, citato all'articolo 12, su richiesta degli stessi.
3. La Commissione Europea veglia affinché si applichi la presente Direttiva, conformemente al Trattato e adotta, all'occorrenza, orientamenti europei nonché le necessarie misure di esecuzione.

Articolo 10 – Politica relativa alla qualità dei servizi

1. Gli Stati membri adottano, in cooperazione con la Commissione, misure di accompagnamento destinate a incoraggiare i fornitori a prendere misure, su base volontaria, al fine di garantire la qualità dei servizi, in particolare attraverso uno dei seguenti metodi:
 - a) facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti;
 - b) elaborando una propria carta della qualità o partecipando alle carte di qualità o a marchi creati da organismi professionali a livello comunitario.
2. Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari e i fornitori possano avere facile accesso alle informazioni relative al significato di determinate marchi di qualità e ai criteri di applicazione delle etichette e di altri marchi di qualità relativi ai servizi.
3. Gli Stati membri adottano, in cooperazione con la Commissione, misure di accompagnamento destinate a incoraggiare gli organismi professionali, così come le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli Stati membri, a cooperare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando la valutazione delle competenze di un fornitore.
4. Gli Stati membri adottano, in cooperazione con la Commissione, misure di accompagnamento destinate a incoraggiare lo sviluppo delle valutazioni indipendenti relative alla qualità e ai difetti delle prestazioni di servizio e, in particolare, lo sviluppo a livello comunitario di prove e test comparativi e la comunicazione dei risultati.
5. Gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di standard europei volontari, al fine di favorire la compatibilità tra i servizi prestati dai fornitori nei diversi Stati membri, l'informazione del beneficiario e la qualità delle prestazioni di servizio.

Articolo 11 – Valutazione

1. Entro il [data di trasposizione], gli Stati membri presentano alla Commissione un rapporto contenente le informazioni precisate nelle disposizioni seguenti:
 - a) Articolo 3, relativo al concetto di servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale;
 - b) Articolo 8, relativo alla gestione.
2. La Commissione trasmette i rapporti agli Stati membri, che presentano le loro osservazioni su ciascun rapporto. In questo stesso periodo, la Commissione consulta le parti interessate in merito agli stessi rapporti.
3. La Commissione presenta i rapporti e le osservazioni degli Stati membri all'Osservatorio Europeo di cui all'Articolo 12, paragrafo 1, il quale può formulare delle osservazioni.
4. Alla luce delle osservazioni, la Commissione presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio, entro il ... , un rapporto di sintesi accompagnato, all'occorrenza, da proposte di iniziative complementari.

Articolo 12 – Osservatorio Europeo

1. La Commissione è assistita da un Osservatorio Europeo dei servizi di interesse economico generale.
2. L'Osservatorio Europeo è indipendente ed è diretto da un comitato formato da un numero sufficiente di rappresentanti designati dalla Commissione Europea, dagli Stati membri, dal Comitato delle Regioni, dal Comitato Economico e Social Europeo, dalle parti sociali a livello europeo e la società civile. L'Osservatorio è responsabile dinanzi alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo.
3. L'Osservatorio Europeo elabora criteri e metodi di controllo e di valutazione dei servizi di interesse economico generale, sulla base dei contributi delle parti interessate a livello nazionale ed europeo, tra cui gli Stati membri, il Comitato delle Regioni, il Comitato Economico e Sociale Europeo, le parti sociali e la società civile.
4. L'Osservatorio Europeo controlla la qualità e l'esecuzione dei servizi di interesse economico generale e valuta l'impatto reale della liberalizzazione sulla base di un'analisi comparata che tenga conto di tutto il contributo economico e sociale dei servizi di interesse economico generale, attraverso il ricorso al metodo aperto di coordinamento.
5. L'Osservatorio pubblica periodicamente valutazioni europee di particolari servizi di interesse economico generale, segnalando le migliori pratiche con l'aiuto di indicatori pertinenti e di un esame per omologhi, così come valutazioni della politica relativa alla qualità dei servizi.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE/PARTECIPAZIONE

Articolo 13 – Tutela dell'utente

1. La partecipazione dei cittadini alla fornitura di un servizio di interesse economico generale deve essere sempre garantita, al fine di tutelare il diritto alla fornitura legittima del servizio e di favorire certe forme di cooperazione con i fornitori.
2. I fornitori dei servizi di interesse economico generale vegliano affinché gli utenti siano tenuti informati sulle diverse disposizioni che reggono la fornitura dei servizi. L'utente ha diritto di accedere alle informazioni in possesso del fornitore riguardanti la sua situazione personale e deve poter formulare osservazioni sulla prestazione del servizio, alle quali il fornitore del servizio deve successivamente rispondere entro un termine ragionevole.
3. Gli utenti devono essere immediatamente e individualmente informati delle decisioni che li riguardano e delle ragioni che motivano tali decisioni, così come della possibilità di presentare ricorso contro le suddette decisioni, nonché degli strumenti di difesa giuridica contro le stesse.
4. I fornitori di servizi di interesse economico generale devono avviare procedure specifiche, accessibili agli utenti, affinché questi ultimi possano effettivamente presentare un reclamo in caso di mancato rispetto delle condizioni di fornitura del servizio. Tali procedure devono essere accessibili, facili da comprendere e da utilizzare e devono essere portate a termine entro un termine prestabilito dal fornitore.
5. Al fine di razionalizzare e rendere pubblica la loro condotta, i fornitori di servizi adottano le misure necessarie in vista della razionalizzazione, semplificazione e riduzione delle loro procedure interne. In particolare, i fornitori devono ridurre il più possibile gli obblighi e le esigenze da adempiere da parte degli utenti e devono semplificare e informatizzare i sistemi di prenotazione e pagamento legati alla fornitura del servizio.
6. I fornitori di servizi di interesse economico generale creano appositi uffici, organizzati a livello territoriale, incaricati delle relazioni esterne con il pubblico di utenti e dispongono di tutte le informazioni utili allo stesso. Le procedure interne di questi uffici non possono limitare né rendere più difficili le condizioni in cui gli utenti possono esercitare i loro diritti.
7. Al fine di valutare la qualità del servizio prestato, i fornitori di servizi di interesse economico generale provvedono a periodiche e appropriate valutazioni della qualità del servizio, acquisendo valutazioni direttamente dagli utenti. Per portare a termine tali valutazioni, i fornitori si doteranno di adeguate strutture interne.
8. Entro una certa scadenza annuale, i fornitori di servizi devono elaborare un rapporto sulla realizzazione degli standard di qualità previsti e rendere pubblico il contenuto dello stesso. In particolare il rapporto deve mettere a confronto i risultati ottenuti con gli standard generali e specifici, spiegare le ragioni di ogni eventuale mancato rispetto degli standard e

le misure correttive proposte. Il rapporto deve contenere una sezione dedicata alla presentazione dei risultati globali delle valutazioni e dei colloqui diretti con gli utenti.

Articolo 14 – Partecipazione della popolazione attiva

Le parti sociali a livello europeo devono essere consultate ogni volta che la Commissione Europea prepara iniziative che possano avere un impatto non trascurabile sui servizi di interesse economico generale. Si deve consultare il dialogo sociale settoriale europeo ogni volta che la Commissione Europea prepara proposte settoriali che possano incidere sui diritti dei lavoratori dipendenti o sull'occupazione. Le imprese che sono soggette a obblighi di servizio pubblico devono informare e consultare i loro lavoratori in tutti i casi pertinenti.

Articolo 15 – Rapporto

Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio un rapporto sull'applicazione della presente Direttiva, accompagnato, all'occorrenza, da eventuali proposte di modifica.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Trasposizione nel diritto nazionale

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro il [due anni dopo la sua entrata in vigore]. Gli stessi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di queste disposizioni e una tabella di correlazione tra le suddette disposizioni e la presente Direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente Direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente Direttiva.

Articolo 17 – Entrata in vigore

La presente Direttiva entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente Direttiva.